

STATUTO

COOP ART - COOPERATIVA SOCIALE -

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OSIMO AN VIA CAMPANA 7

Numero REA: AN - 173774

Codice fiscale: 02264440427

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-12-2005 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel	
	comune di Osimo (AN) la Società cooperativa denominata "COOP	
	ART - Cooperativa Sociale -"".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 2030 (duemilatrenta) e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti .	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Operando secondo i principi della mutualità, la cooperativa	
	intende organizzare un impresa che, mediante la solidale	

	partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo	
	sociale che ad essa fa riferimento e in ossequio a quanto	
	disposto dalla legge 381/91 e successive modifiche ed	
	integrazioni ha per scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale e culturale dei cittadini attraverso:	
	a) lo svolgimento di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 della legge 381/91 e successive modifiche;	
	b) la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi	
	funzionalmente collegati all'inserimento lavorativo a	
	condizione che ciò non costituisca pregiudizio all'iscrizione	
	nell'apposito albo regionale delle cooperative sociali.	
	La cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo	
	organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività	
	finalizzata all'inserimento lavorativo e sociale, alla	
	qualificazione morale, culturale, professionale e materiale,	
	di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap,	
	tossicodipendenza o emarginazione, in qualsiasi forma chiedi	
	di usufruire. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile	
	organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei	
	soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo9 professionale, di	
	volontariato o quali utenti partecipino, nelle diverse forme,	
	all'attività della cooperativa.	

	La finalità sociale dell'intero progetto cooperativo si fonda	
	essenzialmente, sul valore terapeutico, riabilitativo,	
	educativo e socializzante che il lavoro in quanto tale	
	ricopre per ogni persona finalizzandolo all'autonomia e	
	all'autodeterminazione del soggetto.	
	La Cooperativa, inoltre, ha anche per scopo quello di	
	ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità	
	di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.	
	La cooperativa, pertanto, assume direttamente i lavori da	
	eseguire, provvede alla organizzazione del servizio e/o alla	
	distribuzione del lavoro tra i soci.	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa, mettendo a	
	disposizione le proprie capacità professionali in relazione	
	al tipo dell'attività svolta.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica assunta	
	dai soci lavoratori è da ricomprendere nell'ambito del	
	rapporto mutualistico assunto con il rapporto associativo le	
	prestazioni di lavoro dei soci, il trattamento economico e	
	normativo sono disciplinati da apposito regolamento interno	
	redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	

	istaureranno con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, compresa il rapporto di	
	collaborazione coordinata e continuativa non occasionale,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla L. 3 aprile	
	2001 n. 142 ed eventuali modificazioni o da qualsiasi altra	
	legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente	
	derogate o diversamente disciplinate.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con	
	Enti Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività	
	socio-sanitarie e/o educative da svolgere prevalentemente con	
	l'apporto dei soci:	
	1. attività di coltivazione terreni, conduzione di aziende	
	agricole, progettazione, realizzazione e manutenzione di aree	
	verdi in genere sia pubbliche che private;	
	2. allevamento di animali ed attività connesse;	
	3. lavorazione artigianale e industriale di ogni tipo di	
	materiale e sua commercializzazione;	
	4. attività connesse al turismo;	

	5. attività connesse alla prestazione di servizi a privati,	
	aziende ed enti pubblici, ed in particolare, in via	
	esemplificativa, servizi di assistenza alla persona, di	
	recapito posta, di assistenza alle strutture sportive e	
	culturali, di videotermini, di pulizia in genere;	
	6. organizzazione di attività avente come obiettivo	
	l'inserimento nel mondo del lavoro;	
	7. promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare	
	ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale	
	strumenti idonei al reinserimento sociale ed alle qualifiche	
	professionali nonché alla formazione cooperativistica anche	
	con il contributo della CEE, degli Enti Pubblici e privati in	
	genere e/o singoli;	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo	
	sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	

	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria,	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e	
	comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai	
	medesimi, nonché fra l'altro, solo a titolo esemplificativo:	
	1 assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e	
	comunque accessorie all'attività sociale;	
	2 dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	2 concedere avalli cambiari, fideiussori e qualsiasi altra	
	garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	3 costruire, acquisire, affittare beni immobili ed	
	attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi	
	sociali;	
	4 compiere tutte le operazioni necessarie al conseguimento	
	dell'oggetto sociale di carattere finanziario ed	
	assicurativo, anche prestando garanzie e fidejussioni per i	
	soci;	
	5 promuovere l'assistenza tecnica, economica e commerciale ai	

	soci;	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92,	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in	
	grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e	
	che sono in possesso dei seguenti requisiti:	
	a) soci lavoratori, ovvero lavoratori di entrambi i sessi	
	che esercitano arti e mestieri o professioni attinenti alla	
	natura delle attività esercitate dalla cooperativa e che per	
	la loro capacità effettiva di lavoro, seppure ridotta o	
	minima nel caso di persona svantaggiata, attitudine e	

	specializzazione professionale, possono partecipare	
	direttamente, o no, ai lavori dell'impresa sociale ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio ad al suo sviluppo,	
	che instaurano un distinto rapporto di lavoro come	
	disciplinato dalla legge 142/2001 e successive modificazioni;	
	b) soci cooperatori, che usufruiscono a diverso titolo dei	
	servizi socio-sanitari ed educativi prestati dalla	
	cooperativa;	
	c) soci volontari, così come previsti dall'art. 2 della legge	
	08/11/1991 n. 381 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative, che prestano la loro attività gratuitamente	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	

	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o	
	anche per completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del	
	codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	

	compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	c) l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione o inserimento fissato al momento della sua	
	ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei	
	soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e)	
	relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	

	mutualistico e con l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi lo ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	

	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa	
	comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.;	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	

	Il socio volontario può sempre recedere previo idoneo	
	preavviso all'Organo Amministrativo di dieci giorni.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 35 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	

	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001."	
	g) che venga a cessare per qualsiasi ragione o causa il	
	rapporto di lavoro con la cooperativa nel caso in cui il	
	rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione	
	lavorativa	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	

	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt.	
	34 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso. Per le quote assegnate al socio ai sensi	
	degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione	
	o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere	
	corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	

	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 3 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	

	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il	
	credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati	
	da quote ciascuna del valore nominale di € 25,00. La quota	

	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 18 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	
	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	

	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente .	
	Art. 19 (Ristorni)	

	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento gratuito della quota detenuta da ciascun socio;	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni	
	caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità	
	degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed	
	il socio stesso secondo quanto previsto in apposito	
	regolamento.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 20 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore	
	unico;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 21 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata	

	A.R, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Art. 22 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	

	9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	integrativi ai sensi dell'art 3, comma 2, legge 3 aprile 2001	
	n. 142, sulle condizioni e secondo i criteri fissati dalla	
	legge 3 aprile 2001 n. 142, eventuali piani di avviamento	
	allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della	
	cooperativa, nonché, all'occorrenza , su piani di crisi	
	aziendale o di parti di attività di questa, con le relative	
	forme di apporto , anche economico, da parte dei soci	
	lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in	
	presenza delle modalità previste dalla legge, il programma di	
	mobilità.	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	
	approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'art. 21.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	

	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione;	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	

	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre	
	soci .	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata, con scelta da adottarsi	
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un	

	Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione	
	composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove,	
	eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci	
	cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica .	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 28 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società , esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	

	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo	
	amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i	
	lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati	
	sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 30 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dal Collegio sindacale , se nominato, nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	

	dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea	
	deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo	
	in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 31 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del	
	Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso	
	dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono	
	autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà	
	di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità	

	giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di	
	giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, Institori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Collegio sindacale) se nominato	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	

	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della	
	Giustizia.	
	TITOLO VI	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le	
	modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.	

	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 35 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €	
	50.000,00. Ai fini della determinazione del valore della	
	controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del	
	codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative .	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	

	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della	
	procedura.	
	Art. 36 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	

	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente	
	art. 23 .	
	Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	

	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Art. 41 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile	
	contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice	
	civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro	
	numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi	
	successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare	
	l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle	
	Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei	
	soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite	
	delle venti unità.	
	F.TO: GIUSEPPE SANSEVERINATI	
	F.TO: SIMONE SANSEVERINATI	
	F.TO: ANNA MARIA VILLANI	
	F.TO: ANNALISA MARINELLI	
	F.TO: RINA PETROMILLI	